
Accesso civico

L'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni e dati, previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in capo alle Pubbliche Amministrazioni comporta il diritto di chiunque di richiedere all'Amministrazione tale documentazione, nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

[Diritto di accesso: costi di riproduzione e di spedizione](#) [file PDF]

[Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria >>](#)

[Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori >>](#)

[Registro degli accessi >>](#)

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 29 Giu, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (4 votes)

Rate